

Esente bollo e registro ex articolo 82 comma 3~~4~~ e 5 d.lgs. 117/2017



GRUPPO BANDISTICO CLESIANO APS

sede legale: Via Doss di Pez 22,

38023, Cles (TN)

Codice Fiscale e Partita IVA:

01834560227



VERBALE DI SEDUTA STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 17.11.2023

Cles, 17 novembre 2023

In data 17 novembre 2023, ad ore 22:00, si riunisce, presso la sede dell'Associazione sita in Cles (38023 – TN), Via Doss di Pez 22, l'Assemblea dei Soci dell'Associazione “Gruppo Bandistico Clesiano”, in seduta straordinaria, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, per discutere il seguente ordine del giorno:

- Approvazione verbale assemblea ordinaria dei Soci del 17/03/2023;
- Presentazione e approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione per l'adeguamento alla Riforma del Terzo Settore;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti i Soci dell'Associazione “Gruppo Bandistico Clesiano”.

Tra questi sono presenti i membri del Consiglio Direttivo:

- Daniele Paoli, Presidente;
- Fabio Molignoni, Vicepresidente;
- Alessandro Visintainer, Tesoriere;
- Ilaria Dacroce, Segretario;
- Francesca Dalla Valle, Consigliere;
- Alberto Merler, Consigliere;
- Luca Santini, Consigliere.

L'Assemblea dei Soci nomina Daniele Paoli quale Suo Presidente; verbalizza Ilaria Dacroce.

Il Presidente Paoli

CONSTATA E DÀ ATTO

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto sociale con comunicazione inviata a tutti gli associati in data 2 novembre 2023;
- che la presente Assemblea è riunita in seduta straordinaria in seconda convocazione;
- che sono presenti, in proprio o per delega, n. 43 associati aventi diritto al voto su n. 54;
- che è stato raggiunto il quorum costitutivo stabilito dallo Statuto sociale per la validità della riunione;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Presidente

Daniele Paoli

gruppobandisticoclesiano@gmail.com



GRUPPO BANDISTICO CLESIANO APS

sede legale: Via Doss di Pez 22,

38023, Cles (TN)

Codice Fiscale e Partita IVA:

01834560227

Il Presidente, alle ore 22:10, dichiara aperta la seduta.

Viene letto il verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci tenutasi in data 17/03/2023 e si procede alla sua approvazione:

- 41 voti favorevoli;
- 2 astenuti.

Il verbale è approvato.

Il Presidente dell'Assemblea informa i presenti che, entro il 31 dicembre 2023, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto dell'Associazione alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore. Il Presidente presenta, quindi, la bozza di revisione dello Statuto stesa dal Consiglio direttivo, che è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo Settore, concentrando l'attenzione sugli aspetti di maggiore interesse. Questa è allegata al presente documento. (ALLEGATO 1)

Al termine della presentazione, il Presidente sottopone al parere dell'Assemblea la bozza di revisione dello Statuto. Non emergendo pareri contrari, si procede al voto. L'Assemblea dei Soci, all'unanimità

DELIBERA

- a) di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto (ALLEGATO 1) e ne forma parte integrante e sostanziale;
- b) di incaricare il Presidente dell'Associazione a compiere tutte le pratiche e le formalità necessarie per la registrazione dell'atto;
- c) di incaricare il Presidente dell'Associazione a presentare il nuovo Statuto presso l'Ufficio provinciale incaricato della gestione del Registro delle APS.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23:00.

Il Presidente
Daniele Paoli

Il Verbalizzante
Ilaria Dacroce





AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CLES

REG. _____	ESENTE Bando e REG	
IPOT. _____	ex art 82 co 3 e 5 D.Lgs 11/2017	
VOL. _____	14 DIC. 2023	
BOLLO _____	443	
DIR. _____	SERIE	3
TOTALE _____	_____	



IL FUNZIONARIO
Roberta ZANONI
[Signature]



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Gruppo Bandistico Clesiano"

Preambolo

La prima formazione di carattere bandistico, a noi nota, nel comune di Cles, fu fondata nella seconda metà dell'Ottocento: la foto più antica di cui siamo ora a conoscenza risale al 1886. La banda di Cles ha accompagnato la vita religiosa e civile della comunità fino alla metà degli anni '60, quando fu sciolta per carenza di nuove leve. Nel 1999 l'Amministrazione comunale guidata da Maria Pia Flaim, sotto la supervisione degli assessori Larcher e Giuliani e la collaborazione della Scuola di Musica Celestino Eccher, ha dato vita al progetto "Banda Giovanile di Cles", affidandone la direzione al Maestro Pierpaolo Albano. Nel 2002 da questo progetto nasceva l'associazione "Gruppo Bandistico Clesiano", aperta pure all'ingresso di adulti.

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione - sede - durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore") e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata *Gruppo Bandistico Clesiano*, di seguito indicata anche come "Associazione" o "Banda".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cles. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Cles non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera prevalentemente nel territorio del Comune ove ha sede, ma può operare anche in tutto il territorio provinciale, nazionale ed internazionale.
4. L'Associazione può istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Inserimento nel contesto bandistico provinciale

1. L'Associazione si riconosce parte del movimento bandistico Trentino di cui la Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento è espressione.

Art. 3 - Scopi e attività

1. L'Associazione è apertica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - a) costituire e mantenere attivo un corpo musicale bandistico fra i propri associati, curandone la formazione, la promozione e l'attività musicale;
 - b) coltivare e mantenere attiva la tradizione culturale bandistica della propria comunità, preservandone i costumi, le insegne e i simboli che storicamente la identificano;



- c) favorire la diffusione della cultura musicale e la conoscenza della musica bandistica in favore della popolazione locale, degli ospiti, delle famiglie e dei giovani;
 - d) promuovere, coordinare e gestire, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative e servizi tesi a favorire attività artistiche, culturali e formative orientate alla musica bandistica, con l'intento di valorizzare anche le potenzialità turistico-culturali del proprio territorio;
 - e) dare ai propri associati la possibilità di conseguire una sempre maggiore professionalità e conoscenza pratica della musica.
3. Le suddette finalità sono perseguite attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo Settore:
- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5, c.1 (lettera i), art. 5 c.1) del Codice del Terzo Settore;
 - b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (lettera k), art. 5, c.1);
 - c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f) art. 5, c.1);
 - d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l), art. 5 c.1.).
4. L'esercizio delle suddette attività di interesse generale si concretizza attraverso lo svolgimento delle seguenti attività operative:
- a) presenziare alle manifestazioni, eventi civili e religiosi che interessano la vita della propria comunità;
 - b) organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, manifestazioni musicali orientate alla musica bandistica;
 - c) favorire e creare una scuola di musica orientata alla musica bandistica, aperta a tutti e intesa come servizio socio-culturale, coinvolgendo nei modi ritenuti più opportuni la propria comunità, le famiglie ed i giovani;
 - d) organizzare seminari e convegni;
 - e) organizzare corsi di orientamento musicale per i propri associati e per terzi;
 - f) svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
5. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
6. L'Associazione può, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.



Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, c. 3, del presente Statuto rispetto alle quote associative e dall'art. 16 del presente Statuto in materia di composizione del Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Associati

1. Sono ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
3. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
 - *soci musicisti*: persone fisiche che non sono tenute al versamento della quota associativa e partecipano e contribuiscono con regolarità all'attività bandistica realizzata dall'Associazione;
 - *soci onorari*: persone fisiche che non sono tenute al versamento della quota associativa e che si sono particolarmente distinte nella collaborazione e nel sostegno all'attività dell'Associazione;
 - *soci sostenitori*: persone fisiche non rientranti nelle categorie precedenti che versano la quota associativa.
4. I soci musicisti sono tenuti a rinnovare ogni anno per iscritto la loro intenzione di prendere parte alle attività dell'Associazione. Tale pratica è per loro equiparata al versamento della quota associativa.

Art. 6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, in quanto organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Nella domanda deve altresì essere indicato se il richiedente intende essere ammesso come socio musicista o come socio sostenitore.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Per l'ammissione a socio musicista il Consiglio Direttivo delibera sentito il parere non vincolante del Maestro Direttore.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello alla prima assemblea ordinaria utile. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Qualora l'appello riguardi la richiesta di ammissione a socio musicista, l'Assemblea delibera sentito il parere non vincolante del Maestro Direttore.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni devono essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. L'ammissione a socio onorario è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di e partecipare a tutte le attività ed iniziative dell'Associazione;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di visionare i libri sociale al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali, nonché tutelarne il nome;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo come stabilito dall'art. 5;
 - d) partecipare con regolarità all'attività bandistica musicale se soci musicisti.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario.
Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;



- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) Aver intenzionalmente arrecato gravi danni patrimoniali e non all'Associazione.
3. L'associato appartenente alla categoria dei soci musicisti – qualora si assenti ingiustificatamente dall'attività musicale della banda per un periodo continuativo non inferiore a 6 mesi – non potrà rimanere inserito in tale categoria. Il Consiglio Direttivo, sentito lo stesso socio musicista e il parere del Maestro, potrà stabilire il suo trasferimento in altra categoria di soci.
 4. Il provvedimento di esclusione e di trasferimento da una categoria all'altra, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro detto provvedimento l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC, o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso; egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
 5. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello

svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci o associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, fermo quanto previsto dall'art. 16, c. 2 e 3, del presente Statuto.

Art. 12 - Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammesso un massimo di 2 (due) deleghe per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati il Consiglio Direttivo deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, email o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea è presieduta da un associato eletto in sede di riunione assembleare.
6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.



Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) stabilire l'ammontare massimo dell'impegno passivo che il Consiglio Direttivo è autorizzato a contrarre;
 - e) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - f) eleggere i membri del Collegio dei revisori dei conti;
 - g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
 - k) deliberare sull'ammissione a socio onorario, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - c) deliberare in merito allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 - Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti nel libro degli associati, sempreché essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.



Il diritto di voto è automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi mentre non spetta il diritto di elettorato passivo. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 16 - Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da composto da 7 (sette) membri compreso il Presidente. Nel caso in cui il numero di candidati sia inferiore a 7, l'Assemblea può decidere, per la durata del mandato, di ridurre il numero dei membri del Consiglio Direttivo, fino ad un minimo di 5.
2. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è riservata ai soci appartenenti alla categoria dei soci musicisti. Tale vincolo può essere derogato solo qualora non vi sia un numero sufficiente di soci musicisti disponibili ad assumere la carica, circostanza di cui deve essere dato atto nel verbale assembleare di nomina.
3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I Consiglieri durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche telematico, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 2 (due) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, in cui si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 18 - Consiglio Direttivo: competenze

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) redigere il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale dell'attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, avendo come finalità primaria quella di promuovere e valorizzare l'attività musicale del corpo bandistico;
 - c) approvare il programma dell'attività musicale dell'Associazione proposto dal Maestro Direttore;
 - d) approvare le proposte di modifica del presente statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria;
 - e) conferire o revocare l'incarico di Maestro Direttore della Banda;
 - f) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) nominare fra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
 - h) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - i) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - j) decidere l'ammontare della quota associativa annuale;
 - k) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - l) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - m) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - n) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - o) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
 - r) proporre all'Assemblea l'ammissione a socio onorario.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali, della redazione dei verbali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
4. Il Tesoriere, qualora nominato, coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'amministrazione finanziaria dell'Associazione. Le cariche di Tesoriere e Segretario sono compatibili.

Art. 19 - Consiglio Direttivo: cause di decadenza e sostituzione dei membri

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16, c. 3, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. In caso di mancata accettazione, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si provvede alla sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile; Fino alla nuova elezione il Consiglio direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In ogni caso deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 16, c. 2, del presente Statuto.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, deve convocare l'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 20 - Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 21 - Maestro Direttore

1. Il Maestro Direttore è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo, che ne stabilisce compenso, diritti ed obblighi in apposito incarico scritto.
2. Il Maestro Direttore è il soggetto a cui è demandata la direzione artistica dell'attività musicale dell'Associazione e predispone il programma musicale dell'Associazione, che sottopone al Consiglio Direttivo per la sua approvazione.
3. Il Maestro Direttore esprime pareri non vincolanti per l'ammissione e per il passaggio da una categoria all'altra del socio musicista ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, c. 2, e dell'art. 8, c. 4, del presente Statuto.
4. Il Maestro Direttore può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, nonché alle assemblee dei soci, se convocato dagli stessi organi sociali.
5. La carica di Maestro è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Collegio dei revisori dei conti: composizione, competenze, durata in carica e funzionamento

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo dell'attività finanziaria dell'Associazione. Esso è un organo interno all'associazione e non ha valore di revisore legale.
2. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da 3 (tre) membri eletti, con i requisiti della maggiore età, all'interno di essa, dall'Assemblea dei Soci.
3. Per l'elezione dei membri del collegio dei revisori dei conti ogni componente dell'Assemblea dei Soci può esprimere fino a tre preferenze: risultano eletti i primi tre in ordine di preferenza.
4. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica due anni e non ha limiti di rieleggibilità.
5. Il collegio dei revisori dei conti si riunisce in sedute. Perché la seduta sia validamente costituita, debbono essere presenti almeno 2 (due) revisori. Spetta al membro più anziano convocare, e presiedere, il collegio dei revisori dei conti in ogni prima seduta successiva ad un suo rinnovo; spetta al Presidente del collegio, anche su richiesta di uno o più consiglieri, convocare il collegio dei revisori dei conti per le restanti sedute.
6. Nel corso di ogni prima seduta seguente ad un suo rinnovo ed ogni qual volta ne facciano richiesta due o più Consiglieri, il collegio dei revisori dei conti elegge, al proprio interno, un Presidente.
7. Il collegio dei revisori dei conti delibera a maggioranza semplice.
8. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Associazione, riscontra, controfirmandoli, l'esattezza e la veridicità del bilancio preventivo e del conto consuntivo e ne presenta una relazione scritta all'Assemblea dei Soci.
9. I componenti del collegio dei revisori dei conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
10. Le cariche di consigliere e di revisore dei conti sono tra loro incompatibili.
11. Ciascun membro del collegio dei revisori dei conti esercita le proprie funzioni a titolo gratuito.
12. È consentito ai revisori lasciare l'incarico prima del termine del mandato. Le dimissioni devono essere presentate, tramite documento scritto, al collegio dei revisori dei conti; il revisore dimissionario resta in carica sino al subentro del sostituto. In sostituzione del membro dimissionario, entra a far parte del collegio dei revisori dei conti il primo dei non eletti alla precedente elezione. In mancanza di un primo dei non eletti, l'Assemblea dei Soci procede ad eleggere, in occasione della prima seduta, ordinaria o straordinaria, successiva alle dimissioni, al proprio interno, con il solo requisito della maggiore età, il sostituto. La procedura di sostituzione si ripete nel caso di dimissioni congiunte di più di un membro del collegio dei revisori dei conti. Si procede in egual maniera anche in caso di decesso.

Art. 23 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 24 - Corpi Musicali

1. Il corpo musicale bandistico è composto dal Maestro Direttore, dai soci musicisti e può essere occasionalmente integrato da musicisti esterni.
2. Il corpo musicale bandistico si prefigge di essere in grado di suonare in concerto e in sfilata. Può eseguire ogni tipo di repertorio ed è formato da strumenti a fiato, da percussioni e può essere integrato con altri strumenti.

3. L'Associazione può promuovere la formazione di corpi musicali ulteriori, per esempio bande giovanili, la cui attività sia accessoria rispetto al corpo musicale principale o propedeutica al passaggio dei propri componenti nello stesso.

Titolo V

Libri sociali

Art. 25 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopi di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 27 - Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al sostentamento dell'Associazione, quali eventi e sottoscrizioni, anche a premi;
 - g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e delle altre norme in materia.

Art. 28 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

- 123
123
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere preventivamente inviato al Collegio dei revisori dei conti e poi approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
 3. Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, può prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 29 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.
A decorrere dall'istituzione del RUNTS, l'Assemblea può decidere, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di carattere bandistico del Terzo Settore, fra cui quelli affiliati alla Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento o alla Federazione stessa.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art. 30 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Il Presidente
Daniele Paoli

Daniele Paoli



Il Verbalizzante
Ilaria Dacroce

Ilaria Dacroce